



COMUNE DI BUSANA

Provincia di Reggio nell'Emilia

COPIA

Commento [PP1]:

Codice ente	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 9 in data: 23.02.2009	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2009
CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE**

L'anno **duemilanove** addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - GOVI ALESSANDRO	Presente	8 - CASTAGNINI ALBERTO	Presente
2 - CORREGGI LUCIANO	Assente	9 - ONTANI ORIETTA	Presente
3 - SIMONELLI GUSTAVO	Presente	10 - FRIGGERI MARINO	Presente
4 - COSTA MARCO	Presente	11 - FERRARI GABRIELE	Presente
5 - MAZZONI ANDREA	Presente	12 - COLI EMANUELE	Presente
6 - PEDRINI DANIELA	Presente	13 - CECCHI LUIGI	Presente
7 - PARMEGGIANI MATTEO	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **COSMI DOTTOR EMANUELE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GOVI ALESSANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Il Responsabile del Settore

F.to Bacci rag. Silvia

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Bacci Rag. Silvia

F.to

Il Sindaco prende la parola ed illustra il punto all'ordine del giorno evidenziando che rispetto all'anno 2008 non verranno effettuati cambiamenti alle aliquote salvo chiarire che con l'introduzione del D.L. n.93/2008, poi successivamente convertito in legge, è stata esentata dal pagamento ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'aliquota agevolata e la detrazione dovranno continuare ad essere obbligatoriamente individuate, in quanto serviranno, non tanto per quantificare l'imposta dovuta sugli eventuali immobili di lusso, non previsti sul nostro territorio, ma per determinare l'imposta applicabile a qualunque immobile che – a prescindere dalla categoria catastale – verrà trasformato nel 2009 da abitazione secondaria ad abitazione principale o che verrà ultimato nel corso del prossimo anno e destinato a uso abitativo o pertinenziale. In relazione a questi immobili destinati ad abitazione principale, il Comune sarà infatti chiamato a predisporre annualmente una certificazione di aggiornamento del minor gettito Ici legato al citato decreto.

Inoltre al fine di predisporre delle agevolazioni già previste nel 2008 per l'anno successivo si propone aliquote azzerate per i soggetti passivi che hanno installato impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica o termico solare entrambi per uso domestico.

Dopo ampia discussione da parte di tutti i componenti il Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 6, comma I, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662, il quale stabilisce che l'aliquota è determinata dal Comune con deliberazione da adottarsi, entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo;

Visto l'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n.296, Finanziaria 2007, che fa obbligo agli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Ministeriale 13/12/2008 - Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2009;

Visto l'articolo 1 del D.L. 27/05/2008, n.93 convertito con modifiche dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 che a decorrere dall'anno 2008 esclude l'imposta ICI di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Considerato :

-che il volume della spesa corrente rispetto al 2008 è destinato per il 2009 a crescere ma non in modo tale da giustificare un aumento, dell'aliquota ordinaria ICI per detto anno;

-che comunque non potrà subire aumenti, per l'effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e dell'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che introducono la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi, per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale;

-che l'aliquota agevolata e la detrazione dovranno continuare ad essere obbligatoriamente individuate, in quanto serviranno, non tanto per quantificare l'imposta dovuta sugli eventuali immobili di lusso, non previsti sul nostro territorio, ma per determinare l'imposta applicabile a qualunque immobile che – a prescindere dalla categoria catastale – verrà trasformato nel 2009 da

abitazione secondaria ad abitazione principale o che verrà ultimato nel corso del prossimo anno e destinato a uso abitativo o pertinenziale.

-che l'aliquota fissata per gli immobili destinati all'abitazione principale servira' per la certificazione di aggiornamento del minor gettito Ici di cui al D.L. n. 93/2008;

Visto l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662, col quale si ribadisce che l'aliquota può essere diversificata entro il limite dal 4 al 7 per mille, con riferimento anche agli immobili diversi dalle abitazioni;

Visto l'articolo 6, comma 2-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 col quale si introducono agevolazioni per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile;

Riscontrato il parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra formulata, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49-1° comma del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

Uditi gli interventi.

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge, ci si esprime nei confronti dei contenuti dell'atto deliberativo:

Cons. Presenti	Cons. Votanti	Voti a Favore	Voti Contrari	Cons. Astenuti
12	10	8	2 (Consiglieri Friggeri e Ferrari)	2 (Consiglieri Coli e Cecchi)

DELIBERA

1. Di confermare nella misura del 6,5 (sei virgola cinque) per mille, l'aliquota ICI ordinaria per l'anno 2009, da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. Di confermare un'aliquota ICI ridotta per l'anno 2009, pari al 4,8 (quattro virgola otto) per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento;
3. Di confermare in Euro 104,00 (centoquattro), la detrazione di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
4. Ai soggetti passivi delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitore – figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza, si applica l'aliquota del 4,8 (quattro virgola otto) per mille e la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall'articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;

5. All'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applica l'aliquota ridotta del 4,8 (quattro virgola otto) per mille e la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili; non può essere applicata l'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall'articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;
6. Ai soggetti passivi che installano un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per uso domestico, si applica, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 5 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, l'aliquota ridotta dello ZERO per mille, al fine di regolamentare quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall'articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;
7. Ai soggetti passivi che installano un impianto termico solare per uso domestico, si applica, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 3 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, l'aliquota ridotta dello ZERO per mille, al fine di regolamentare quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall'articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;
8. Di confermare un'aliquota ICI per l'anno 2009 pari al 7,0 (sette virgola zero) per mille da applicare alle aree fabbricabili.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
GOVI ALESSANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSMI DOTTOR EMANUELE**

ATTESTAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Busana per quindici giorni consecutivi **a partire da oggi**, in ottemperanza all'articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Addì, . .

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSMI DOTTOR EMANUELE**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
COSMI DOTTOR EMANUELE**
